

BANDI, AGEVOLAZIONI, BONUS, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Credito imposta sponsorizzazioni sportive entro il 18.04.2026

Entro il 18.04.2026 è possibile richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del periodo dal 10.08 al 15.11.2024.

Entro il 18.04.2026 rimane aperta la [piattaforma online](#) che consente di inviare le domande per usufruire del **credito di imposta del 50% per le sponsorizzazioni sportive**, a valere sulle operazioni svolte nel periodo compreso **tra il 10.08.2024 e il 15.11.2024**.

La norma di riferimento per il periodo indicato è l'art. 4 D.L. 9.08.2024 n. 113 con destinazione di risorse pari a 7 milioni di euro. Nel caso di insufficienza rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

I destinatari dell'agevolazione sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed ASD iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono esclusi gli investimenti nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398.

L'investimento deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (Iva esclusa)**. Il soggetto erogante sostiene **spese di pubblicità**, volte alla **promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte**.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato nel periodo agevolato con **versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciati** previsti dall'art. 23 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.

Occorre che i beneficiari abbiano ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir, prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2023, **almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro**. Il requisito non trova applicazione se rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1.01.2023.

Le spese devono risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (art. 2, c. 2 D.P.C.M. 30.12.2020 n. 196).

Il credito di imposta è riconosciuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti ed è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento europeo relativo agli **aiuti "de minimis"**. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere **dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari** (art. 4 D.P.C.M. 196/2020), **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (codice tributo 6954, risoluzione n. 69/E/2021). Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.